

**COMUNE DI SULMONA**  
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2021**  
**Scadenza versamento saldo (16/12/2021)**

Il **16 dicembre 2021** scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2021. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’anno corrente, applicando l’aliquote e detrazioni previste per il 2021, al netto di quanto eventualmente già versato in acconto. Aliquote e detrazioni sono quelle stabilite con D.C.C. n. 39 del 14/08/2020 ([http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/elenco\\_2/327-29-AttoPubblicato\\_2020\\_2\\_39.pdf](http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/elenco_2/327-29-AttoPubblicato_2020_2_39.pdf)), valide anche per il 2021. Chi versa dopo tale data potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ([http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/elenco\\_2/325-15-SCHEMA\\_RAVVEDIMENTO.pdf](http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/elenco_2/325-15-SCHEMA_RAVVEDIMENTO.pdf)). I mancati pagamenti effettuati oltre i termini, e non correttamente ravveduti, sono soggetti a sanzione del 30%.

**Aliquote e detrazioni d’imposta (ex Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14/08/2020)**

Tipologia	Aliquota/detrazione	Codice tributo
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	<b>5,8 PER MILLE</b>	<b>3912</b>
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze	<b>€ 200</b>	
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (C.d. “Beni Merce”)	<b>2,5 PER MILLE</b>	<b>3939</b>
Fabbricati classificati nella categoria catastale “D”, eccetto D10	<b>10,3 PER MILLE (*)</b> *(7,6 Stato + 2,7 Comune)	<b>3925 Stato 3930 Comune</b>
Altri fabbricati, diversi da quelli ai punti precedenti	<b>10,3 PER MILLE</b>	<b>3918</b>
Terreni	<b>8,8 PER MILLE</b>	<b>3914</b>
Aree edificabili	<b>10,3 PER MILLE</b>	<b>3916</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>Aliquota Azzerata</b>	--
Immobili iscritti nella categoria catastale A, escluso A10, locati con “contratti a canone concordato”, ex L. n. 431/1998.	<b>10,1 PER MILLE</b> <b>Riduzione del 25% dell’Imposta</b>	<b>3918</b>
Immobili classificati nelle categorie catastali C1 e C3 dove si svolgono attività produttive e/o commerciali	<b>9,5 PER MILLE</b>	<b>3918</b>
Aliquota ordinaria, per le fattispecie non sopra espressamente indicate	<b>10,3 PER MILLE</b>	<b>3918</b>

**IL CODICE CATASTALE DA INDICARE SUL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO DELL’IMU AL COMUNE DI SULMONA E’: 1804**

**Chi deve pagare**

Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

In caso di più immobili posseduti nel Comune di Sulmona deve essere effettuato un unico versamento, utilizzando, eventualmente, codici tributo diversi in base alla tipologia di immobile.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Ente.

## IMMOBILI ESCLUSI

L' IMU non si applica alle seguenti categorie di immobili:

- le abitazioni principali (tranne le categorie A/1, A/8 e A/9) e loro pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie indicate

Sono altresì esclusi i seguenti immobili:

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- l'unità immobiliare posseduta e di ultima residenza di anziani ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore al 75% che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del citato D.lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione

## RIDUZIONI

Beneficiano della **riduzione** della base imponibile del 50 %:

- i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per poter beneficiare della riduzione occorre rispettare **tutte** le seguenti condizioni:
  - il comodante che concede il fabbricato in uso deve risiedere anagraficamente, quindi dimorare abitualmente a Sulmona e non deve possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia oltre la casa in cui risiede (a Sulmona) e quella data in comodato d'uso gratuito;
  - la concessione dell'immobile ai genitori/figli deve risultare da un contratto, in forma scritta o verbale, che deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.La riduzione decorre dalla data di stipula (in caso di forma scritta) o di conclusione (in caso di accordo verbale). L'agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
- i fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.  
**Per avere diritto all'applicazione della riduzione occorre presentare la dichiarazione di variazione IMU.**
- i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.lgs n. 42/2004.  
**Per avere diritto all'applicazione della riduzione occorre presentare la dichiarazione di variazione IMU.**

I fabbricati locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 beneficiano della riduzione del **25%** dell'imposta.

## IMPORTANTE: AREE EDIFICABILI - CALCOLO IMU 2021-

Link al precedente avviso sulla valorizzazione delle aree edificabili ai fini del calcolo dell'Imu.  
<http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=25&oggetto=330>

